



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Roma — Sabato, 23 dicembre

Numero 300

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

anno L. 65; semestre L. 33; trimestre L. 30

All' Estero (Paesi dell' Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine e meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All' importo di ciascuna vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centosimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1919, e del successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

Inserzioni

Annunci giudiziari L. 0,60 } per ogni linea di forma e spazio di linea.
Altri avvisi » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunci.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale

Accettazione delle dimissioni da ministro del tesoro e nomina del successore.

Biblioteca della Camera dei deputati: Diffida.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 dicembre 1922, n. 1641, che concede amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 dicembre 1922, n. 1642, che concede amnistia per reati concernenti la libertà della navigazione e la marina mercantile.

REGIO DECRETO 26 novembre 1922, n. 1624, che reca un'aggiunta al regolamento sugli assegni speciali di bordo.

REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1626, che reca aggiunte al regolamento speciale della scuola di farmacia, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1922, n. 1634, concernente la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni collettive all'Estero da Società, Province, Comuni ed altri Enti.

REGIO DECRETO che classifica fra le provinciali di Pisa un tratto di strada.

DECRETO MINISTERIALE che annulla il bando di concorso all'ufficio di direttore del R. Osservatorio vesuviano.

Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro: Avviso — Ministero per l'industria ed il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreti del 21 corrente, ha accettato le dimissioni [rassegnate dall'On. prof. Vincenzo Tangorra, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, ed ha incaricato l'On. Prof. Alberto De Stefani, Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di reggere, per *interim*, il Ministero del Tesoro.

BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DIFFIDA

La biblioteca della Camera dei deputati avverte tutti coloro che possono avervi interesse, e in modo speciale le amministrazioni dei periodici, che essa non riconosce alcun impegno per pubblicazioni inviatele senza speciale ordinazione, non si crede in obbligo di respingerle e molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento. Essa considera come omaggio tutte le pubblicazioni non espressamente ordinate che le sono dirette.

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 22 dicembre 1922, sul decreto che concede amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari.

SIRE!

La grave crisi morale, sociale ed economica, prodotta dalla lunga ed aspra guerra vittoriosa, ha sconvolto talora, con profondi turbamenti, l'assetto e la vita della Nazione. Le stesse fulgide idealità, fermentate durante gli anni di guerra, e le esi-

genze affiorate al ritorno delle vittoriose falangi alla vita civile hanno, con grande frequenza, determinato attriti e urti fra i vari strati sociali e fra le diverse tendenze economiche e politiche, con manifestazioni spesso gravi e sanguinose.

Ora che i recenti avvenimenti politici permetteranno di ricomporre le dissensioni interne e ricondurre la Nazione a un assetto stabile e sicuro, appare utile a rinsaldare l'armonia degli animi, ed è dalla pubblica opinione con viva insistenza invocato, un atto che metta nell'oblio molti dei fatti dai quali già fu turbata, nella crisi di assestamento, la convivenza civile, e cancelli le responsabilità penali di coloro che, sotto il fuoco delle passioni, s'indussero a violare quei limiti che le leggi assegnano alla attività dei singoli e dei partiti, a tutela delle libertà e dei diritti pubblici e privati.

La estensione ed importanza dei turbamenti avvenuti e la eccezionale gravità del rivolgimento che ha sboccato nell'instaurazione dell'attuale Governo, consigliano che la parola di clemenza scenda larga e benevola a suggellare il passato e a consacrare l'auspicio di un avvenire di serena convivenza dei partiti e di feconda cooperazione delle classi sociali, per la risurrezione giuridica ed economica del Paese.

È perciò che il Governo sottopone a Vostra Maestà la proposta di coprire dell'oblio, senza distinzione di specie, tutti i reati, comuni o militari, che si connettano a movimenti o finalità politiche, e così pure tutti i reati (ad eccezione di quei pochi, puniti con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ai tre anni), i quali traggano la loro esistenza da turbamenti collettivi, dovuti a causa economico-sociale, anche se ad essi si innestino con un semplice nesso occasionale.

Sono queste le due sfere - la politica e la economico-sociale - a cui si riallaccia il grave travaglio di assestamento, dal quale il Paese è testè gagliardamente uscito; ed è quindi alle manifestazioni antiggiuridiche, in esse incidenti, che appare equo ed opportuno rivolgere la mente. Se non che le alte finalità cui si ispira l'atto di clemenza, che a Vostra Maestà si propone, impongono taluni limiti generali, in relazione all'indole del motivo psicologico che ha determinato il reato.

La connessione del reato a movimenti o a finalità politiche dovrà essere condizione necessaria per aspirare a indulgenza, ma non sufficiente per ottenere il beneficio. L'atto di chi delinque perseguendo scopi contrastanti con l'ordinamento politico-sociale, non può essere considerato alla stessa stregua della manifestazione lesiva della legge che, almeno per il motivo psicologico da cui è informata, a tale ordinamento non contrasti, anzi intenda ad esso conferire.

Da ciò la ulteriore condizione per l'applicazione dell'amnistia, disposta dall'art. 1 del decreto, che il fatto sia stato commesso per un fine, sia pure indirettamente, nazionale. Lo Stato non può né deve in alcun momento rinunciare alla propria difesa. È bensì talora equo ed illuminato consiglio coprire dell'oblio l'azione dell'individuo che, illegittima nella forma, sia animata da un fine coordinato e cospirante con le finalità statali, ma non può consentirsi che lo Stato abbia a conoscere e praticare clemenza di fronte a colui che agisce delinquendo per abbattere l'ordine costituito, gli organi statali e le norme fondamentali della convivenza sociale.

Talvolta si verifica invece, in date contingenze eccezionali, che nuove correnti, le quali si affacciano alla vita politica, siano indotte o costrette a fare uso della violenza per affermarsi nel quadro dei partiti e per imprimere il proprio impulso alla vita dello Stato, accioccché più efficacemente e sicuramente raggiunga i propri fini e realizzi il bene della Nazione. I recenti avvenimenti politici hanno appunto mostrato tale fenomeno nelle sue più vaste proporzioni; ora a codeste violenze, a codeste manifestazioni, solo in apparenza ostili all'assetto statale, ma in sostanza ispirate a fini coincidenti con quelli dello Stato, si intende indulgere con la concessione del beneficio stabilito dall'articolo 1 del decreto,

La formula, ivi adottata, che il fatto sia commesso per un fine direttamente o indirettamente nazionale (formula che corrisponde a quella con cui, nelle discussioni parlamentari, si suole distinguere l'azione dei partiti nazionali da quella dei partiti opposti) sta adunque a designare il motivo psicologico, anche mediato, il quale non solo si confaccia a quelle che sono le finalità dell'attuale ordinamento politico-sociale, ma anzi ad esse cospiri e conferisca.

E però è in essa comprese il fatto illegittimo del privato, mosso all'intento politico di rafforzare e consolidare l'autorità e il prestigio dello Stato, di tutelare quelli che ne siano gli interessi fondamentali, di contrastare l'azione altrui, animata dal fine opposto, od anche solo deprimente del sentimento e delle idealità nazionali.

Eventualmente il fatto delittuoso può essere non corrispondente o inefficace allo scopo politico che si è avuto di mira o anche essere in pratica inopportuno o eccessivo; ma il motivo psicologico deve anche in tale ipotesi determinare l'applicazione del beneficio al reato concreto.

E quanto poi alle finalità e agli interessi supremi dello Stato, avuti di mira dall'individuo, è ovvio che essi dovranno essere valutati in rapporto al presente ordinamento politico-sociale, di guisa che l'azione sovvertitrice delle istituzioni vigenti, rivolta ad instaurare un nuovo ordine o un nuovo regime o a tradurre nella realtà principi e teorie contrarie all'attuale concezione statale o sociale, è e deve intendersi affatto esclusa dalla amnistia largita con l'art. 1 del decreto.

Siffatta delicata disamina sui motivi psicologici determinanti il reato e sulla loro conformità alle finalità nazionali, dovrà essere compiuta volta a volta dall'autorità giudiziaria; e certo non mancherà, da parte di essa, quella serena e illuminata indagine, che varrà a dare all'atto di clemenza la estensione corrispondente al suo spirito.

Per i militari, i funzionari in servizio di pubblica sicurezza e gli agenti della forza pubblica occorre poi tener presente che il fatto eventualmente eccessivo, arbitrario, deficiente o passivo, commesso in movimenti o tumulti politici, se per avventura non abbia per movente un fine nazionale nel senso dianzi chiarito, può bene spesso avere avuto causa da una inesatta valutazione della situazione e dell'azione da contrapporvi, ossia da una manchevole comprensione dei propri doveri, pur non avendo il pubblico funzionario l'intenzione o la volontà di violarli.

La estensione e la gravità degli avvenimenti, in cui colpe di tal genere sono avvenute, consiglia, anche per esse, un atto di Sovrana clemenza.

Da ciò la concessione dell'amnistia, prevista dall'art. 1, anche ai militari, funzionari od agenti per i reati da essi commessi in movimenti o tumulti politici. Naturalmente il beneficio, per la ragione stessa che lo giustifica, non può certo applicarsi ai reati che i pubblici funzionari, nelle condizioni suaccennate abbiano compiuto anche sotto l'impulso di motivi personali.

Ad evitare però qualsiasi dubbio, è sembrato opportuno dichiarare esclusa l'applicabilità dell'amnistia in tale ipotesi.

Quanto ai reati comunque connessi a turbamenti collettivi economico-sociali, il provvedimento astrae dalla condizione richiesta nell'art. 1 perchè intende conseguire il fine di una più ampia pacificazione sociale in un campo di attività criminosa nella quale, se pure ha concorso l'elemento politico, deve ritenersi prevalente quello economico.

È tuttavia da porre mente che la causa del turbamento collettivo deve essere effettivamente economico-sociale, e non politica, e che perciò non potranno in alcun modo fruire dell'amnistia concessa dall'art. 2 del decreto i reati che si innestino in un movimento essenzialmente politico, quantunque simulato sotto altra forma, ed ai quali non sia applicabile l'indulgenza largita dall'art. 1, per non essere stati commessi per un fine nazionale.

Ripugnerebbe poi l'ammettere che, sotto il manto della causa o della occasione economico-sociale, si nascondesse l'esplosione del basso sentimento individuale e privato. Epperò l'art. 2 del decreto esclude esplicitamente dall'amnistia i reati che, pur commessi nelle condizioni ivi previste, siano stati determinati da motivi esclusivamente personali.

Oltre a ciò, non può lo Stato consentire che i suoi organi, per un motivo qualsiasi, arrestino la loro azione, né può quindi usare piena indulgenza verso coloro che, investiti di funzioni pubbliche o addetti a pubblici servizi, sia pure per una causa economico-sociale, abbiano violato il loro dovere, abbandonandone o comunque trascurandone l'adempimento.

La disciplina, condizione indispensabile per la risurrezione del Paese, deve essere mantenuta inflessibilmente in confronto di tutti e specialmente in confronto delle persone cui sono conferite mansioni statali. Pertanto si sono esclusi dall'amnistia, largita col suaccennato art. 2, anche i reati commessi dai pubblici ufficiali o dagli incaricati dei pubblici servizi, in relazione alle loro attribuzioni.

Non di rado connessi a manifestazioni delittuose che vengono beneficate dall'amnistia, bene spesso dovuti a motivi di semplice ignoranza di legge o di negligenza nell'osservarne i precetti, sono i reati concernenti il porto, la denuncia e la consegna delle armi e delle materie esplodenti. Pure a tali reati sembra opportuno indulgere - come si stabilisce nell'art. 3 del decreto - salvi mantenendo i diritti dell'erario per il pagamento delle tasse dovute per il porto d'armi.

Nello stesso articolo si usa indulgenza anche ad altra specie di reati, che appare meritevole di considerazione per la limitata gravità dell'elemento soggettivo che li caratterizza, ossia ai fatti colposi in qualunque legge previsti, esclusi però quelli che si siano estrinsecati con manifestazioni concrete di particolare rilievo; e così pure sono previste le meno gravi contravvenzioni alle norme vigenti sull'ordinamento del notariato e degli archivi notari, contravvenzioni le quali rivestono natura più disciplinare che penale.

L'art. 4 del decreto estende l'amnistia alla materia annonaria, nella considerazione che si tratta di reati in gran parte configurati dal legislatore, o colpiti da severe sanzioni, sotto l'influsso di eccezionali condizioni, ormai superate da tempo; e l'amnistia, in concreto, non fa che precedere l'opera legislativa, la quale dovrà fra breve ricondurre la disciplina della materia alla doverosa corrispondenza con la coscienza pubblica e con le esigenze generali del presente.

Sono compresi nel beneficio, per identità di ragioni, anche i reati in materia di approvvigionamenti e consumi quando si tratti di un servizio di approvvigionamento assunto dallo Stato in regime di monopolio a scopo fiscale e il provvedimento di sussunzione sia già stato revocato; reati ai quali, per la loro natura eccezionale e contingente in relazione a necessità manifestatesi nel periodo della guerra, la giurisprudenza non ha ritenuto applicabile la norma dell'art. 2, capoverso primo, del Codice penale.

A scopo di interpretazione di precedente amnistia, è rivolto l'art. 5 del decreto, il quale chiarisce che il beneficio concesso dall'art. 1, n. 3, del R. decreto 2 settembre 1919, n. 5101 (esteso poi dall'art. 1 del R. decreto 5 ottobre 1921, n. 1414) è da intendersi applicabile, oltre ai casi in cui il procedimento fu sospeso a causa del servizio militare dell'imputato durante la guerra, con ordinanza del magistrato ovvero solo di fatto, anche nell'ipotesi in cui, per la stessa causa, il procedimento non fu neppure iniziato prima del 2 settembre 1919.

È infatti rispondente ad equità che la circostanza fortuita del mancato esercizio dell'azione penale in quel periodo non abbia a rivolgersi a danno dell'imputato, il quale, al pari degli altri

beneficiari espressamente dalla ricordata amnistia, si trovava durante la guerra sotto le armi.

Con l'articolo 6 è infine concesso un indulto entro il limite di tre mesi di pena restrittiva e di lire mille di pena pecuniaria, per tutte le pene inflitte o da infliggersi per reati di qualsiasi specie (eccezzuati l'omicidio volontario non attenuato da circostanze concomitanti e talune trasgressioni d'indole sociale in danno di invalidi di guerra), commessi anteriormente alla data del provvedimento.

La misura delle pene, cui l'indulto si riferisce è raddoppiata per quelle categorie di persone per le quali il legislatore già suole riconoscere necessario od opportuno un particolare trattamento nell'applicazione delle leggi penali in genere, o di talune in specie (donne, minori di età, vecchi); e giova in proposito ricordare l'istituto della sospensione della esecuzione della condanna, nella disciplina che vi dà l'art. 423 del Codice di procedura penale. La misura stessa è poi ulteriormente estesa per i reati commessi per motivi politici od economico-sociali, quando la mancanza, nelle singole specie, degli ulteriori elementi richiesti dagli articoli 1 o 2 del decreto, non renda applicabile l'amnistia ivi prevista. È questa una disposizione che accenna, rispetto ai due campi di maggiore sensibilità nella vita del paese, la impronta pacificatrice del provvedimento, nel quale si riflettono le condizioni e le necessità del particolare momento in cui il paese si accinge, con virile fermezza, a ricalcare il duro cammino della sua immancabile ascesa.

Ad ogni modo il beneficio largito dall'art. 6 è temperato dalla prescrizione che il condannato non abbia di poi ad incorrere in delitti; e tanto per esso quanto per l'altra forma di più intensa indulgenza concessa dagli articoli 1, 2, 3 e 4, è espressamente stabilita (art. 7) la esclusione di coloro i quali presentino determinate condizioni di particolare pericolosità sociale, appunto perchè la clemenza non costituisca un premio per chi è indegno, o un incoraggiamento al mal fare per chi già conosce le vie della delinquenza.

I rimanenti articoli (ad eccezione dell'art. 9 che concede una speciale indulgenza ai militari od appartenenti a Corpi armati per le punizioni relative a mancanze disciplinari) contengono disposizioni complementari, intese a regolare la efficacia e l'applicazione del decreto.

È ivi fatto, genericamente, richiamo alle norme del diritto comune; e solo si è ritenuto opportuno chiarirne la portata - in ordine alla ipotesi che gli atti processuali o del giudizio non consentano di stabilire se il fatto sia compreso nell'amnistia - per dichiarare esplicitamente che la facoltà di disporre gli accertamenti necessari spetta al giudice competente ad emettere la relativa declaratoria, quando sia già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, e compete anche alla Corte di cassazione per i procedimenti pendenti innanzi ad essa.

Riguardo all'applicazione dell'amnistia nei giudizi di assise, non si è ravvisata la necessità di alcun chiarimento, sembrando discendere, alla evidenza, dalla stessa natura della funzione demandata dalla legge ai giurati che come il fatto, in genere, nell'ordinario svolgimento dei giudizi, così anche la semplice esistenza degli elementi di fatto, da cui può sorgere l'applicabilità dell'amnistia al singolo caso, debba essere fissata dai giurati mediante la proposta di apposita questione.

Quanto alla estensione del decreto alle nuove Province, disposta dall'articolo 10 in conformità ai principi generali informativi del diritto penale, è da osservare che se essa è una naturale conseguenza della, riconsacrata unità nazionale, doveva tuttavia essere dichiarata esplicitamente in relazione al disposto dell'articolo 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, concernente la sistemazione amministrativa delle provincie stesse.

SIRE!

Lo schema di decreto, a Voi sottoposto, segna, negli intendi-

menti del Governo, la liquidazione di un passato, tracciato da torrenti nazionali testè sboccate sul terreno legalitario; getta l'oblio su quei contrasti in cui si dibatterono le classi sociali, nello sconvolgimento susseguente alla guerra, prima di ritrovare la giusta coscienza nei diritti e dei doveri reciproci; costituisce infine la solenne e generosa affermazione del momento in cui la Nazione guarda all'avvenire, con la energia indomita che deriva dall'armonia degli animi e dalla concordia dei consensi.

Con questi intendimenti, il Governo si onora di pregare la Maestà Vostra di voler approvare l'unito schema di decreto, nella serena convinzione di dare un ulteriore suggello alla pacificazione del Paese, per le maggiori fortune della Patria.

Il numero 1641 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri dell'e finanze, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per tutti i reati preveduti nel Codice penale, nel Codice penale per l'esercito, nel Codice penale militare marittimo e nelle altre leggi, anche finanziarie, commessi in occasione o per causa di movimenti politici o determinati da movente politico, quando il fatto sia stato commesso per un fine nazionale, immediato o mediato.

L'amnistia non si applica a chi abbia concorso nel reato per motivi esclusivamente personali.

Per i militari, i funzionari in servizio di pubblica sicurezza e gli agenti della forza pubblica, l'amnistia si applica anche ai reati commessi nell'esercizio od in occasione delle loro funzioni e sempre in movimenti o competizioni di carattere politico o provocati da cause o moventi politici; quando non vi abbiano concorso motivi personali.

Art. 2.

E' pure concessa amnistia per tutti i reati commessi in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti determinati da cause economico-sociali, per i quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale, sola o congiunta a pena pecuniaria o ad altre pene accessorie, non superiore nel minimo a tre anni, ovvero sia comminata la sola pena pecuniaria.

Sono esclusi dall'amnistia quei reati che, pure essendo avvenuti nelle condizioni di cui al precedente comma, siano stati determinati da motivi esclusivamente personali o commessi da pubblici ufficiali o addetti a pubblici servizi, in relazione alle mansioni loro conferite.

Art.

E' altresì concessa amnistia:

1° per tutti i reati colposi preveduti nel Codice penale ed in qualsiasi altra legge, esclusi quelli contemplati negli articoli 311 ultima parte del capoverso, 314 ultima parte, 74 e 77 del Codice penale per l'esercito e nell'art. 232 dello stesso Codice quando il fatto abbia causato la morte di una o più persone, 75, 78, 85 primo e secondo capoverso del Codice penale militare marittimo e nell'art. 255 dello stesso Codice quando il fatto abbia causato la morte di una o più persone;

2° per i reati di cui agli articoli 464, 465 e 468 del Codice penale, 19 e 20 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3°), 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, 1, 2, 4, 5 e 8 del Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1360, e 1 della legge 26 dicembre 1920, n. 1819, nonché per le contravvenzioni di cui all'art. 1 del Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2084 (che approva il testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative) in relazione al n. 50 della tabella allegata *F* alla legge 19 luglio 1880, n. 5536 (serie 2°), e successive modificazioni, relative al porto di armi senza il pagamento della tassa annuale di licenza.

Per le contravvenzioni di porto d'armi senza licenza a norma degli articoli 464 e 465 del Codice penale e delle leggi sulle concessioni governative, l'amnistia non ha effetto se, entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano pagate le tasse dovute;

3° per le contravvenzioni previste nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione, e per tutte le contravvenzioni previste nel relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326.

Art. 4.

E' inoltre concessa amnistia: a) per tutti i reati in materia annonaria; b) per i reati in materia di approvvigionamenti e consumi quando il servizio relativo sia stato assunto dallo Stato in regime di monopolio con provvedimenti attualmente abrogati.

Art. 5.

L'amnistia concessa con gli articoli 1, n. 3, del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1501 e 1 del R. decreto 5 ottobre 1921, n. 1414, si applica anche nel caso in cui, sussistendo il fatto del servizio militare da parte dell'imputato o di uno degli imputati, il procedimento non sia stato, a causa del servizio stesso, iniziato prima del 2 settembre 1919.

Art. 6.

Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre mesi e le pene pecuniarie sole o con-

giunto a quelle restrittive, non superiori a L. 1000 e di altrettanto sono ridotte le pene superiori, inflitte o da infliggersi per reati commessi anteriormente alla data del presente decreto, a l'eccezione: a) dell'omicidio volontario, salvo il caso in cui vengano o siano state concesse per tale reato, le diminuenti di cui agli articoli 47, 50 e 51 del Codice penale, 57, 255, 256 e 257 del Codice penale per l'esercito, 57, 279, 280 e 281 del Codice penale militare marittimo; b) delle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1512, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

La misura della pena restrittiva della libertà personale e di quella pecuniaria per le quali è concesso l'indulto, è doppia per le donne e per coloro che, all'epoca del commesso reato, non avevano ancora compiuto i 16 anni od avevano già compiuto i 70; ed è estesa, rispettivamente, ad un anno e a L. 4000 per i reati contemplati dalle leggi militari, e per quelli commessi in occasione o per causa di movimenti politici o determinati da movente politico o in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti determinati da cause economico-sociali nella ipotesi in cui non sia, a tali reati, applicabile l'amnistia concessa con gli articoli 1 e 2 del presente decreto.

L'indulto si ha come non concesso quando chi ne ha beneficiato, commetta un delitto entro il termine di anni cinque. In questo caso si procede al cumulo delle pene a norma dell'art. 76 del Codice penale.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto non si applicano a coloro in confronto dei quali, all'epoca del commesso reato, era stato emesso provvedimento irrevocabile di sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza od alla ammonizione giudiziale, nè a coloro che avevano riportato più di una condanna per delitti contro le persone o la proprietà, non aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 o alla prima parte dell'art. 2 del presente decreto, contemplati dagli articoli 364 al 370 incluso, 372 nn. 1 e 2, 382, 383, 386, 391, 403 al 411 incluso, 413 al 416 incluso, 419, 421 capoversi 1°, 2° e 3° e 424 capoverso del Codice penale.

Il provvedimento di sottoposizione alla pena della vigilanza speciale della pubblica sicurezza od all'ammonizione giudiziale non esclude dall'amnistia o dall'indulto quando sia dipendente da sentenze relative a delitti aventi le caratteristiche di cui all'articolo primo o alla prima parte dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 8.

L'amnistia e l'indulto concessi nei precedenti articoli non si estendono alle leggi finanziarie, in quanto non siano ivi espressamente richiamate; e la loro applicazione e i loro effetti sono regolati dalle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale,

Qualora il giudizio, sia già stato definito con sentenza divenuta irrevocabile e, dalla motivazione di questa o dagli atti del procedimento, non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la relativa declaratoria potrà disporre gli accertamenti opportuni.

Per i procedimenti nei quali sia pendente il ricorso per cassazione, la Corte di cassazione, ove non ritenga sufficienti, per l'applicazione dell'amnistia, gli elementi di fatto risultanti dalla sentenza impugnata o dagli atti del giudizio, potrà disporre gli accertamenti necessari.

Art. 9.

Il condono concesso col R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, è esteso a tutte le mancanze disciplinari commesse fino alla data del presente decreto.

Sono parimenti condonate tutte le punizioni disciplinari inflitte o da infliggersi ai militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza, per mancanze che siano state commesse, nelle condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, fino alla data sovraindicata.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed avrà efficacia per i reati commessi fino alla data del presente decreto.

Esso è applicabile anche ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778. All'uopo, agli articoli del Codice penale e delle altre leggi speciali vigenti nel Regno, dei quali è fatta menzione nelle precedenti disposizioni, si intende sostituito il richiamo alle disposizioni corrispondenti delle leggi diverse, che fossero eventualmente in vigore nei territori medesimi al tempo in cui furono commessi i reati o fu pronunciata la sentenza di condanna. In ogni caso, nell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, dovrà aversi riguardo alle disposizioni più favorevoli all'imputato o condannato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI
— DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per la marina a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 dicembre 1922, sul decreto che concede amnistia per reati concernenti la libertà della navigazione e la marina mercantile.

SIRE!

L'accordo stretto in questi giorni fra le due grandi organizzazioni della gente di mare, sotto gli auspici del presidente dei

Consiglio e di Gabriele D'Annunzio, e la conseguente loro fusione in un unico organismo che affida del suo leale e devoto attaccamento alla patria, danno certezza che è ormai chiuso il turbolento periodo di agitazioni da cui è stata sconvolta la vita marinara e gravemente scosso il traffico marittimo del paese.

A consacrare l'avvenimento, dal quale il paese attende, con ansiosa fiducia, il risorgere del commercio ed un provvido incremento economico, il Governo propone a Vostra Maestà di voler coprire dell'oblio tutte le manifestazioni delittuose, escluse alcune di eccezionale gravità, che turbarono il regolare e proficuo svolgimento dell'attività marittima; epperò sottopone alla Vostra Augusta firma l'unico schema di decreto di amnistia per reati commessi su navi o in rapporto alla navigazione mercantile.

Il numero 1642 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia:

1° per i reati contro la libertà del lavoro preveduti dagli articoli 165 al 167 del Codice penale commessi a bordo di navi o a terra, con fine di ostacolare il lavoro a bordo o la navigazione;

2° per i reati di cui agli articoli 281 al 290 incluso, 292, 293, 294, 297, 298, 300 e 302 del Codice per la marina mercantile, comprese le sanzioni accessorie della destituzione e della sospensione dal grado comminate dall'art. 299 stesso Codice;

3° per i reati di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, concernente provvedimenti a favore del commercio e della navigazione;

4° per i reati di cui all'art. 331 del Codice per la marina mercantile ed agli articoli 154, 156, 157, 235, 407, 409, 417, 419 e 424 del Codice penale, quando i suddetti reati siano stati diretti alla invasione o alla occupazione di navi nazionali od estere nei porti del Regno o siano stati commessi in occasione di tali invasioni od occupazioni;

5° per i reati di cui agli articoli 72, 116, 154, 173, 352, 371 del Codice per la marina mercantile, 19 seconda parte della legge 31 luglio 1859, n. 3544, 39 del regolamento approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, e 434 del Codice penale in relazione a ordini delle competenti autorità marittime.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed

avrà efficacia per i reati commessi fino alla data del presente decreto.

Esso è applicabile anche ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778. All'uopo, agli articoli del Codice penale, del Codice per la marina mercantile e delle altre leggi speciali vigenti nel Regno, dei quali è fatta menzione nel precedente articolo, si intende sostituito il richiamo alle corrispondenti disposizioni delle leggi diverse, che fossero eventualmente in vigore nei territori medesimi al tempo in cui furono commessi i reati o fu pronunciata la sentenza di condanna. In ogni caso, nell'applicazione dell'amnistia, dovrà aversi riguardo alle disposizioni più favorevoli all'imputato o condannato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1624 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo, i successivi decreti che lo modificano e particolarmente il R. decreto 7 aprile 1921, n. 412;

Sentito il Consiglio superiore di marina che ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle annesse al vigente regolamento sugli assegni speciali di bordo è aggiunta la seguente tabella K.

Tabella K.

Maggiori assegni ai sottocapi e comuni della Regia marina imbarcati sulle navi stazionarie in Cina (cumulabili con tutti gli altri assegni di bordo):

Sottocapi soprassoldo giornaliero L. 2.

Comuni soprassoldo giornaliero L. 1,50.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1626 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e il regolamento generale universitario, approvati coi Nostri decreti 9 agosto 1910, nn. 795 e 796;

Veduto il regolamento speciale della scuola di farmacia, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Riconosciuta la convenienza di dare facoltà agli studenti di farmacia e di chimica e farmacia di sostenere in due prove separate l'esame di chimica farmaceutica;

Sentito il Consiglio superiore di istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 16 e 20 del regolamento speciale delle scuole di farmacia, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 808, è aggiunto il comma seguente:

« L'esame del corso biennale di chimica farmaceutica deve essere dato in due prove separate, una per la chimica farmaceutica organica, ed una per la chimica farmaceutica inorganica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente:

Il ministro delegato: TEOFILO ROSSI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1634 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni collocate all'estero da Società, Comuni, Province e altre Enti, semprechè non siano trasformazione di debiti già esistenti verso l'estero, possono essere dichiarati esenti dall'imposta di ricchezza mobile con

decreto emanato dal ministro delle finanze di concerto col ministro del tesoro su parere favorevole del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili a tutti i mutui che verranno contratti e alle obbligazioni che verranno collocate fino al 31 dicembre 1925.

Art. 3.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, d'accordo col ministro del tesoro, le norme per l'applicazione del presente decreto, del quale sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 aprile 1915, n. 524, con cui il Governo del Re fu autorizzato ad aggiungere all'elenco III annesso alla tabella B della legge 23 luglio 1884, n. 333, le strade da costruirsi a cura delle provincie di Grosseto e di Pisa (limitatamente al circondario di Volterra) che fossero riconosciute di speciale importanza anche nei riguardi della bonifica idraulica ed agraria della Maremma Toscana;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, inserito col n. 1175, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, con cui furono aggiunte all'elenco suaccennato, coi numeri dal 247 al 273, le predette strade;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento 20 marzo 1884, n. 2156;

Viste le deliberazioni 20 ottobre 1916 e 31 marzo 1922, con le quali il Consiglio provinciale di Grosseto stabilì di inscrivere nell'elenco delle opere provinciali, per la parte interessante il suo territorio, il ponte sul fiume Cornia in località « Boschetto », al confine con la provincia di Pisa, con le relative rampe d'accesso; e la successiva deliberazione 19 agosto 1922 con cui la Deputazione provinciale di Grosseto, in via d'urgenza e coi poteri del Consiglio, stabilì il tracciato delle rampe d'accesso al ponte;

Viste la deliberazione 12 agosto 1918, con cui il Consiglio provinciale di Pisa stabilì d'inscrivere, fra l'altro, nell'elenco delle provinciali la strada che dalla via Guardistallo-Montescudaio va alla strada dei Quattro Comuni presso la stazione di Casino di Terra e la parte de

ponte suaccennato e delle rampe d'accesso, scorrente nel suo territorio; e la successiva deliberazione 27 dicembre 1921 con cui il Consiglio stesso stabilì il relativo tracciato;

Ritenuto che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni in tutti i comuni delle provincie di Pisa e di Grosseto, non furono prodotti reclami;

Considerato che le opere suaccennate sono di notevole importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della maggior parte delle rispettive provincie di Pisa e di Grosseto, e fanno inoltre capo, sia pure indirettamente, alle stazioni ferroviarie di Campiglia Marittima e di Casino di Terra;

Che, pertanto, le opere di cui si tratta rivestono i caratteri di cui all'art. 13, lettera D) della vigente legge sui lavori pubblici per essere dichiarato provinciali;

Che, inoltre, il loro andamento generale, quale è indicato in linea rossa e rossa nelle rispettive planimetrie, risulta meritevole di approvazione;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' classificata fra le provinciali di Pisa la strada che dalla via Guardistallo-Montescudaio va alla via dei Quattro Comuni, presso la stazione di Casino di Terra, ed è approvato il suo andamento generale, giusta il tracciato segnato in linea rossa nell'unità planimetria, in data 6 aprile 1922, vistata d'ordine Nostro dal ministro proponente.

E' altresì classificato fra le opere provinciali di Pisa e di Grosseto, per le parti scorrenti nei rispettivi territori, il ponte sul fiume Cornia in località « Boschetto », con le relative rampe d'accesso, al confine delle due summenzionate Provincie; ed è in pari tempo approvato l'andamento generale delle rampe stesso, giusto il tracciato segnato in linea rosa nell'unità planimetria, in data 16 giugno 1922, vistata, pure d'ordine Nostro, dal predetto ministro.

Il ministro stesso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1922 con il quale venne bandito il concorso all'ufficio di direttore del R. Osservatorio vesuviano;

Veduto il decreto Ministeriale in data 15 giugno 1922 con il quale furono prorogati dal 30 giugno 1922 al 31 dicembre dell'anno stesso i termini di scadenza del concorso medesimo;

DECRETA:

E' annullato il sopraccennato decreto Ministeriale 30 gennaio 1922, con il quale venne bandito il concorso all'ufficio di direttore del R. Osservatorio vesuviano e conseguentemente l'altro

decreto Ministeriale 30 giugno 1922, con il quale furono prorogati al 31 dicembre 1922 i termini di scadenza del concorso predetto.

Roma, 21 dicembre 1922.

Il ministro
GENTILE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

2° AVVISO

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 703 concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi;

SI NOTIFICA:

che il buono nominativo del tesoro 5 0/0 quinquennale n. 1027 di L. 31600 rilasciato il giorno 23 luglio 1923 a favore di Sciarra Francesco di Sebastiano doveva invece portare la data 23 luglio 1921 ed essere intestato a Sciarra Francesco di Sabatino come da attestazione giurata ricevuta dal notaio pubblico per la città di Steubenville, conteadi Jefferson, Stato di Ohio, Stati Uniti della America del Nord, signor Diodato Antonucci, il giorno 14 ottobre 1922.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del riferito buono, perchè scaduto, nelle mani della Amministrazione delle poste e dei telegrafi del Regno d'Italia nominata dal titolare sua speciale mandataria per compiere la suddetta operazione.

Roma, 19 dicembre 1922.

Per il direttore generale
PARIS.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 21 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	145 78	Dinari	—
Londra	91 —	Corone jugoslave . .	—
Svizzera	371 25	Belgio	133 50
Spagna	—	Olanda	7 875
Berlino	0 30	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	7 45
Praga	58 10	New York	19 70
	Oro		380 12
Media dei consolidati negoziati a contanti			

	CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 %/ netto (1906)		77 83	—
3.50 %/ netto (1902)		—	—
3 %/ lordo		—	—
5 %/ netto		86 83	—